



CRITERI DI RIPARTO DELLE COMPETENZE REGIONALI

- Le Regioni possono attivare da subito anche la potestà legislativa concorrente per le materie di cui al comma 2 dell'art. 117, desumendo i principi fondamentali dalla legislazione vigente.
- 



CRITERI DI RIPARTO DELLE COMPETENZE REGIONALI

- Qualora in una materia non vi sia normativa da cui desumere principi, in aderenza a quanto già accadeva nell'ordinamento previgente, le Regioni possono comunque legiferare.
- 



CRITERI DI RIPARTO DELLE COMPETENZE REGIONALI

- La potestà legislativa concorrente regionale, oltre agli eventuali principi stabiliti dalla legge statale, non troverà altri limiti che quelli stabiliti per la legislazione esclusiva.
 - Nessun altro limite specifico è infatti indicato in Costituzione e nessun altro limite è quindi ipotizzabile, a pena di invalidare l'intero impianto costituzionale di equi-ordinazione tra leggi statali e leggi regionali.
- 

COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE

- POLITICA ESTERA E RAPPORTI INTERNAZIONALI DELLO STATO; RAPPORTI DELLO STATO CON L'UNIONE EUROPEA; DIRITTO DI ASILO E CONDIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA
- IMMIGRAZIONE
- CONFESSIONI RELIGIOSE
- DIFESA E FORZE ARMATE; SICUREZZA DELLO STATO; ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI
- MONETA, TUTELA DEL RISPARMIO E MERCATI FINANZIARI; TUTELA DELLA CONCORRENZA ; SISTEMA VALUTARIO; SISTEMA TRIBUTARIO E CONTABILE DELLO STATO; PEREQUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
- ORGANI DELLO STATO E RELATIVE LEGGI ELETTORALI; REFERENDUM STATALI; ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
- ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI
- ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, (ad esclusione della polizia amministrativa locale)

COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE

- CITTADINANZA, STATO CIVILE E ANAGRAFI
- GIURISDIZIONE E NORME PROCESSUALI; ORDINAMENTO CIVILE E PENALE; GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
- DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI CIVILI E SOCIALI CHE DEVONO ESSERE GARANTITI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
- NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE
- PREVIDENZA SOCIALE
- LEGISLAZIONE ELETTORALE, ORGANI DI GOVERNO E FUNZIONI FONDAMENTALI DI COMUNI, PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE
- DOGANE, PROTEZIONE DEI CONFINI NAZIONALI E PROFILASSI INTERNAZIONALE
- PESI, MISURE E DETERMINAZIONE DEL TEMPO; COORDINAMENTO INFORMATIVO STATISTICO E INFORMATIVO DEI DATI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE, REGIONALE E LOCALE; OPERE DELL'INGEGNO
- TUTELA DELL'AMBIENTE, DELL'ECOSISTEMA E DEI BENI CULTURALI

COMPETENZA CONCORRENTE

- RAPPORTI INTERNAZIONALI E CON L'UNIONE EUROPEA DELLE REGIONI
- COMMERCIO CON L'ESTERO
- TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO
- ISTRUZIONE, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale
- PROFESSIONI
- RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE PER I SETTORI PRODUTTIVI
- TUTELA DELLA SALUTE
- ALIMENTAZIONE
- ORDINAMENTO SPORTIVO
- PROTEZIONE CIVILE
- GOVERNO DEL TERRITORIO
- PORTI E AEROPORTI CIVILI
- GRANDI RETI DI TRASPORTO E DI NAVIGAZIONE
- ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE
- PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE NAVALE DELL'ENERGIA
- PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA
- ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI E COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E DEL SISTEMA TRIBUTARIO
- VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI
- CASSE DI RISPARMIO, CASSE RURALI, AZIENDE DI CREDITO A CARATTERE REGIONALE
- ENTI DI CREDITO FONDIARIO E AGRARIO A CARATTERE REGIONALE

Urbanistica

Difesa del suolo

Aree Protette

COMPETENZA ESCLUSIVA REGIONALE

ENTI LOCALI

Ad eccezione di:
Organi di governo
Legislazione elettorale
Funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città
Metropolitane, oggetto di
legislazione esclusiva
statale

- AGRICOLTURA E FORESTE
- ASSISTENZA SOCIALE
- TURISMO
- CACCIA E PESCA
- COMMERCIO (ad eccezione del commercio estero, oggetto di disciplina concorrente)
- INDUSTRIA
- ARTIGIANATO
- FIERE E MERCATI
- TRASPORTI E NAVIGAZIONE (escluse le grandi reti di trasporto e navigazione, oggetto di potestà concorrente)
- **OPERE PUBBLICHE** (in merito all'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 15 Kv, tale materia potrebbe ora rientrare per alcuni aspetti nell'ambiente e per altri nelle espropriazioni)
- **EDILIZIA**
- LAVORO (escluso tutela e sicurezza del lavoro, oggetto di disciplina concorrente)
- ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
- MINIERE E CAVE
- ACQUE MINERALI
- POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
- SANZIONI AMMINISTRATIVE
- COOPERAZIONE SOCIALE

POTESTA' REGOLAMENTARE STATALE E REGIONALE




Nella legislazione esclusiva regionale il potere regolamentare è conferito interamente alle Regioni.

POTESTA' REGOLAMENTARE STATALE E REGIONALE

Materie concorrenti

Materie esclusive regionali

Regolamenti regionali



POTESTA' REGOLAMENTARE STATALE E REGIONALE

- Lo Stato non può emanare disposizioni regolamentari in materie diverse da quelle di sua competenza legislativa esclusiva. Eventuali regolamenti statali, adottati in materie regionali, sono viziati da illegittimità costituzionale e sono in ogni caso recessivi rispetto a norme di legge o di regolamento regionale
 - Nella legislazione esclusiva regionale il potere regolamentare è conferito interamente alle Regioni.
- 